

Testo del regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti (Delibera del Consiglio n. 54/99) integrato dalle modifiche apportate dalle Delibere n. 310/99, n. 19/04/CONS e n. 399/10/CONS

N.B. il presente testo integrato non ha alcun carattere di ufficialità ed ha valenza esclusivamente consultiva

Art. 1

Attribuzioni del Consiglio nazionale degli utenti.

1. Il Consiglio nazionale degli utenti, nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli dall'art. 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con specifico riferimento agli interessi degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi ed alle particolari esigenze di tutela dei minori, si propone la finalità di dare attuazione alle istanze democratiche di salvaguardia della dignità umana nell'ambito del sistema comunicativo, del pluralismo, della obiettività, completezza ed imparzialità dell'attività informativa e di comunicazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose.
2. Il Consiglio conforma la propria attività ai precetti costituzionali in materia di libertà e diritti di informazione e di comunicazione, ai principi a cui si ispira il sistema radiotelevisivo pubblico e privato e dei mezzi di comunicazione di massa, contenuti nella normativa nazionale e comunitaria, ai criteri fondamentali in materia di tutela del consumatore e dell'utente risultanti dalle disposizioni vigenti.
3. L'Autorità può affidare al Consiglio lo studio di particolari questioni e la formulazione di analisi a carattere progettuale, anche mediante rapporti con associazioni, enti, istituzioni operanti nei settori informativi e culturali, nonché della cinematografia e dello spettacolo in generale e dello sport.

Art. 2.

Composizione.

1. Il Consiglio nazionale degli utenti, di seguito «Consiglio», è formato da undici membri, nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra esperti particolarmente qualificati in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, che si sono distinti nell'affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori.
2. Gli esperti di cui al comma precedente possono essere designati:
 - a) da associazioni rappresentative dell'utenza. Nell'ambito di queste assumono particolare, ma non esclusivo, rilievo le designazioni provenienti da associazioni che rappresentano gli utenti dei servizi di telecomunicazioni o radiotelevisivi o specifiche categorie di questi ultimi due (di seguito, per brevità, "associazioni rappresentative degli utenti");
 - b) da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonché da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilità (di seguito per brevità, "associazioni ex lege n. 37/2006")

Art. 3.

Requisiti delle associazioni designanti e procedura di nomina dei consiglieri

1. Possono designare esperti per la nomina a membro del Consiglio le associazioni rappresentative degli utenti e le associazioni ex lege n. 37/2006.

La valutazione della rappresentatività delle associazioni interessate è effettuata per quanto possibile sulla base dei seguenti criteri:

- a) la costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ed una operatività effettiva e continuativa da almeno due anni;
- b) la presenza di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica ed escluda il fine di lucro;
- c) la tenuta di un elenco degli iscritti all'associazione aggiornato annualmente;
- d) un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati o, comunque, la tenuta di libri contabili o altri rendiconti finanziari tali da assicurare la trasparenza delle fonti di finanziamento;
- e) l'operatività in ambito nazionale o, comunque, in almeno cinque regioni;
- f) l'assenza di condanne e di situazioni di incompatibilità in capo ai rappresentanti dell'associazione;
- g) per le associazioni rappresentative di utenti, la previsione nello statuto della finalità di tutela dell'utenza in generale o in particolare, anche se non in via esclusiva, degli utenti dei servizi di telecomunicazioni o radiotelevisivi, o di specifiche categorie di questi ultimi due;
- h) per le associazioni ex lege n. 37/2006, la previsione nello statuto, in via esclusiva o preminente, della finalità di tutela dei minori, delle persone con disabilità oppure di valori rilevanti in campo familiare ed educativo.

2. Le associazioni che risultino iscritte ai registri nazionali istituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229", sono esentate dal dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) ad e) del comma 1.

3. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di durata del Consiglio, l'Autorità pubblica un avviso nella Gazzetta Ufficiale con il quale le associazioni interessate sono invitate a dichiarare, nel termine indicato, di essere intenzionate ad effettuare la designazione, provvedendo ad autocertificare la propria rappresentatività con dichiarazioni debitamente sottoscritte da parte del legale rappresentante. Le associazioni devono altresì autocertificare con dichiarazioni debitamente sottoscritte da parte del legale rappresentante, la propria non incompatibilità e quella dei propri legali rappresentanti in base ai criteri di cui all'art.7.

4. L'Autorità, ricevuta la documentazione di cui al comma 3, procede, laddove necessario anche attraverso la richiesta di ulteriori elementi documentali, alla verifica della rappresentatività delle associazioni, pubblicando sulla Gazzetta Ufficiale l'elenco delle associazioni ammesse alla designazione. Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione, l'Autorità indica il termine entro il quale devono pervenire le designazioni. Ogni singola associazione riportata in elenco indica il nominativo di un esperto, corredato di un curriculum e di una dichiarazione di non incompatibilità ai sensi dell'art. 7 della delibera n. 54/1999.

5. L'Autorità provvede, con propria delibera, a nominare i membri del Consiglio nazionale degli utenti assicurando un'adeguata partecipazione di esperti designati dalle associazioni ex lege n. 37/2006.

6. La scelta è effettuata privilegiando i seguenti aspetti:

- a) specifica qualificazione individuale del designato alla stregua dei requisiti che, in base all'art. 1, comma 28, della legge n. 249 del 1997, gli esperti debbono possedere;
- b) designazione ad opera di più associazioni, apparentate anche soltanto per la specifica occasione.

Art. 4.

Durata del Consiglio.

1. Il Consiglio nazionale degli utenti svolge le sue funzioni per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del suo primo insediamento.

Art. 5.

Durata dell'incarico.

1. I componenti del Consiglio nazionale degli utenti esercitano le loro attribuzioni dalla data di convocazione della prima seduta plenaria da parte dell'Autorità e rimangono in carica, anche dopo la scadenza del mandato, fino alla data di pubblicazione della delibera di nomina dei componenti del nuovo Consiglio e comunque per non più di novanta giorni.

2. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive del Consiglio, comporta la decadenza dall'incarico.

3. I consiglieri nominati in sostituzione di altri cessati anticipatamente dal mandato permangono in carica per il periodo residuale di durata del Consiglio.

4. I consiglieri, compresi quelli nominati ai sensi del comma 3, possono essere confermati una sola volta.

Art. 6.

Dimissioni.

1. I componenti del Consiglio nazionale degli utenti possono in qualsiasi momento dimettersi dall'incarico. Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto all'Autorità ed hanno effetto dalla data di pubblicazione della delibera di nomina dei nuovi consiglieri.

Art. 7.

Incompatibilità.

1. I componenti del Consiglio non possono, a pena di decadenza, rivestire incarichi per conto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni e dell'audiovisivo, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi o di produzione o gestione di pubblicità.

2. Analogo divieto opera rispetto alle società direttamente o indirettamente controllate o collegate.

3. I componenti del Consiglio non possono, altresì, svolgere attività di amministratore, di dirigente, di dipendente, di professionista o di consulente, anche per un limitato periodo, nell'ambito di imprese pubbliche o private operanti nei settori delle telecomunicazioni, dell'editoria, della radiotelevisione, della cinematografia, della pubblicità, della multimedialità, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio, della programmazione, a livello sia nazionale sia locale. È parimenti incompatibile l'attività svolta dai soggetti in questione nell'ambito di società collegate o controllate dalle imprese sopra menzionate.

4. Ciascun componente del Consiglio è tenuto a segnalare all'Autorità la sopravvenienza delle cause di incompatibilità che lo riguardano.

5. La causa di incompatibilità è contestata all'interessato dal presidente del Consiglio degli utenti con

l'invito a presentare le proprie osservazioni e, nel caso di cui al punto 4), a far cessare, pena la decadenza, la causa di incompatibilità entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Art. 8.

Elezione del presidente e del vice presidente.

1. Il Consiglio procede, nella sua prima seduta plenaria, ad eleggere separatamente e successivamente a scrutinio segreto, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, il presidente e un vice presidente.
2. Qualora tale maggioranza non sia stata raggiunta da alcuno dei candidati, si procede ad un secondo scrutinio nel quale sono eletti i candidati che hanno conseguito la maggioranza assoluta dei componenti.
3. In caso negativo è indetta una terza votazione di ballottaggio tra i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, rispettivamente per il presidente e per il vice presidente.

Art. 9.

Adunanze e organizzazione interna del Consiglio.

1. Il presidente, avvalendosi della struttura di segretariato avente anche compiti di coordinamento tecnico-operativo, procede alla convocazione del Consiglio nell'ambito di sessioni di lavoro programmate o eventualmente predisposte di volta in volta su richiesta dell'Autorità; determina l'ordine del giorno delle sedute, nominando uno o più relatori per ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno; disciplina e coordina i lavori; firma i verbali e provvede alla tempestiva trasmissione all'Autorità di copia autentica degli atti e dei verbali inerenti a ciascuna seduta.
2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e può coordinare, su incarico del presidente, lo svolgimento di determinate sessioni di lavoro.
3. Nell'ambito del Consiglio possono essere istituite commissioni referenti o gruppi di lavoro in ordine a tematiche particolari, anche con la partecipazione di esperti esterni.
4. L'assegnazione dei componenti alle singole commissioni o gruppi di lavoro, i criteri di nomina di eventuali coordinatori nonché i criteri di distribuzione dei pareri da parte del presidente o, in sua sostituzione, del vice presidente, vengono deliberati dal Consiglio.
5. Il Consiglio può procedere ad indagini di studio e a rilevazioni per il miglior esercizio dei propri compiti istituzionali e può predisporre analisi e ricerche nelle materie di interesse degli utenti, anche mediante rapporti con associazioni, enti, istituzioni che operano nei settori informativi e culturali, ai sensi dell'art. 1, comma 3.
6. Il Consiglio, al fine di svolgere la propria attività istituzionale, può richiedere dati e documenti in possesso dell'Autorità e dei comitati regionali per le comunicazioni, in quanto funzionalmente organi dell'Autorità.
7. Il Consiglio predisponde una relazione annuale sull'attività svolta da trasmettere, entro il mese di dicembre, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 28, della legge n. 249 del 1997.

Art. 10.

Relazioni per l'adunanza generale.

1. I relatori debbono far pervenire alla struttura di segretariato del Consiglio uno schema di relazione

scritta di norma almeno dieci giorni prima dell'adunanza per ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno. Il presidente può nominare uno o più relatori.

2. La struttura di segretariato provvede a distribuire tale schema di relazione, nonché un elenco della documentazione connessa ai componenti del Consiglio di norma almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

3. In ogni caso, su richiesta del relatore, il Consiglio può acquisire e visionare materiale audiovisivo utile ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni.

4. In caso di impedimento del relatore, questi deve darne tempestiva notizia al presidente, il quale, considerata l'urgenza, può nominare un nuovo relatore.

5. Il presidente può fissare il termine entro cui i pareri debbono essere espressi.

Art. 11.

Validità delle adunanze.

1. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 12.

Modalità di votazione.

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Nelle questioni comunque riguardanti persone la votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 13.

Requisiti dei verbali.

1. I verbali delle adunanze devono contenere i nomi dei consiglieri presenti e degli assenti e, per ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della discussione.

2. Ciascun consigliere può far inserire dichiarazioni nel relativo verbale.

3. I verbali delle riunioni, dopo la loro approvazione, sottoscritti dal presidente e dal responsabile della struttura di segretariato, sono raccolti e conservati a cura dello stesso ufficio.

Art. 14.

Pubblicità dei lavori e trasmissione degli atti del Consiglio.

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Le deliberazioni adottate dal Consiglio, nonché eventuali motivate opinioni dissenzianti sono trasmesse all'Autorità.

Art. 15.

Struttura di segretariato e disciplina delle spese.

1. L'Autorità provvede a dotare il Consiglio nazionale degli utenti di una sede per le adunanze e di una struttura di Segretariato nominandone, sentito il Consiglio, il responsabile ed il relativo organico.

2. Ai componenti del Consiglio nazionale degli utenti è riconosciuto un compenso annuo.

2-bis. Il compenso di cui al precedente comma è fissato in euro 18.000 per ciascun componente, ed in euro 20.000 per il presidente, ovvero in misura proporzionale nel caso di permanenza nell'incarico inferiore all'anno, ed è erogato al termine di ciascun quadrimestre dell'anno solare a decorrere dalla data di insediamento.

2-ter. Per lo svolgimento dell'incarico, ai componenti del Consiglio nazionale degli utenti è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate, limitatamente agli oneri derivanti, da viaggio, vitto e alloggio, in base alle vigenti disposizioni.

3. Le spese di funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti sono a carico del bilancio dell'Autorità.

Note

In base al disposto dell'art 6, comma 3, del decreto legge n. 78/10, in sede di conversione, il compenso annuo spettante ai componenti del CNU dovrà subire una riduzione del 10%.

L'art 2, comma 2, della delibera n. 399/10/CONS dispone che, in sede di prima attuazione, il procedimento per la nomina dei membri del Consiglio nazionale degli utenti venga avviato, mediante la pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, comma 3, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera stessa nella Gazzetta Ufficiale.